

tore a chiedere la ripristinazione dello stato anteriore di cose che preesisteva al fatto dannoso, il ripristino sarebbe oggetto di un'azione immobiliare, che verrebbe sottratta alla competenza del conciliatore. Nè io potrei accettare l'emendamento dell'onorevole collega Squitti. Infatti: se l'attore cita il convenuto davanti al conciliatore sollevando questioni di proprietà o di possesso, il conciliatore dovrà dichiararsi incompetente; come pure dovrebbe dichiararsi incompetente nel caso che il convenuto sollevi questioni di proprietà o di possesso; quindi l'inciso proposto dall'onorevole Squitti mi pare che non abbia alcuna portata. Invece conviene nettamente definire quale sia la vera natura della azione. Ho già detto poc'anzi che non appena si tocchino questioni che riguardino l'immobile, non appena si esca dall'orbita di una azione creditoria, si entra in un campo, in cui il conciliatore è incompetente.

Ecco perchè mi permetto d'insistere nella mia proposta di soppressione del terzo capoverso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Squitti.

Squitti. Io credo, che, accettando il mio emendamento, non vi potrebbe essere dubbio di sorta, qualora il dubbio non fosse generato dalla soverchia chiarezza.

Queste azioni, infatti, sono contemplate nell'articolo 82 del Codice di procedura civile, articolo che riflette quasi interamente la materia possessoria; sicchè non sarebbe fuor di luogo un articolo interpretativo.

In altri termini, questo dubbio, che ora è sorto in noi, potrebbe sorgere nei giudici molto più facilmente, e non sarebbe male che fosse eliminato dalla legge.

Quindi insisto nel mio emendamento, qualora non sia accettata dal Governo e dalla Commissione la soppressione del capoverso proposto dall'onorevole Luzzati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. L'onorevole Luzzati vorrebbe privare i contendenti del beneficio che viene dall'estensione di competenza contemplato nell'articolo 7, poichè vorrebbe togliere alla competenza dei conciliatori tutte le controversie... (*No! no!*)

Spirito. Sono comprese nel primo capoverso.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Ma no, non sono comprese, per la ragione che non sono precisamente azioni personali; sono azioni di rifacimento di danni, cioè, azioni personali che si riferiscono a cose immobili. Vengo io, per esempio, a dire: mi avete guastato la siepe. Bisogna adunque fare la perizia del guasto se esiste e determinarne i limiti. Dunque nello articolo si parla di un'azione personale di rifacimento, la quale si riferisce alla cosa. E bene ha detto l'onorevole Luzzati che questa azione è definita nella scienza azione mista; non è, propriamente azione personale: è azione personale e reale nello stesso tempo; azione di credito che si riferisce alla persona, che non è un debito personale propriamente inteso, ma che ha relazione alla cosa sulla quale è avvenuto il danno e per il quale si chiede il risarcimento.

Poniamo il caso che colui che è padrone dell'immobile del cui danno si controverte, trasferisca l'immobile ad un altro; il suo debito non rimane a lui, ma è trasferito in colui che acquista l'immobile stesso. Dunque questa non è proprio un'azione personale, ma è un'azione mista, e perciò si è detto nel terzo paragrafo di questo articolo che questa azione mista è di competenza del conciliatore, quando l'ammontare di essa non ecceda le cento lire. Perchè privare i contendenti di questo vantaggio? Perchè demandare queste controversie dinanzi al pretore, con maggior dispendio, e con maggior disagio dei contendenti? La proposta, quindi, dell'onorevole Luzzati è dannosa al beninteso interesse dei litiganti ed io non credo di accettarla.

D'altronde quale inconveniente porterebbe il mantenimento di questa disposizione? Che i conciliatori conoscano anche di queste azioni di risarcimento, il cui ammontare sia inferiore alle cento lire. Ebbene, tutto questo è un vantaggio. Ancorchè la locuzione del paragrafo in questione sia una ridondanza, ciò non importa, perchè, molte volte, *quod superabundat non vitiat*.

La sovrabbondanza, molte volte, porta seco la chiarezza, e la chiarezza è una cosa indispensabile nella legislazione perchè evita molte dubbiezze.

L'onorevole Squitti, per ottenere una maggior chiarezza, vorrebbe aggiungere: « purchè non vi siano questioni di proprietà o di possesso. » Ma questo è già compreso nel-